

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	83
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo (Parere alle Commissioni VI e XII) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con condizione</i> ) .....	84
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	98
DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	88
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 (Rilievi alla VII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	93
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 (Rilievi alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622.**  
(Parere alla XII Commissione).  
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 maggio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel far presente che sono ancora in corso le necessarie verifiche istruttorie in ordine ai profili di carattere finanziario da parte dei Ministeri competenti, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.**

**C. 1060 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e XII).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 3 maggio scorso, deposita una nota predisposta dall'Ufficio legislativo-Economia del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*). Richiamandone i contenuti essenziali, evidenzia che la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione per il secondo trimestre del 2023 dell'aliquota IVA sulle forniture di servizi di teleriscaldamento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, è basata sui dati del GSE relativi all'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento nell'anno 2021, anziché su quelli forniti dall'ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento, come invece accaduto in riferimento ad analoga misura prevista dall'ultima legge di bilancio per il primo trimestre del medesimo anno 2023, giacché tale nuova metodologia consente una migliore quantificazione dei consumi.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 2, che dispone l'annullamento per il secondo trimestre del 2023 degli oneri generali di sistema per il settore del gas nonché l'applicazione, limitatamente al mese di aprile del medesimo anno, di un'aliquota negativa della componente  $UG_{C2}$  riferita agli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, fa presente che la classificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, incluso quello di fabbisogno, in termini di maggiori spese correnti anziché di minori entrate tributarie, come invece avvenuto in occasione di analoghe misure contenute nell'ultima legge di bilancio, è conforme alle modalità con cui l'ISTAT registra la citata componente  $UG_{C2}$  nei conti nazionali.

Segnala inoltre che, ai fini della stima del minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, disposta dall'articolo 5, sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle riserve in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali per gli anni dal 2018 al 2021.

Specifica che, in tale quadro, si è ipotizzato, in un'ottica prudenziale, che per ogni soggetto tenuto al predetto contributo l'utilizzo delle predette riserve per l'anno 2022 sia pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 ovvero, se maggiore, all'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nell'anno 2021, fino a capienza del saldo finale, al fine di considerare un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e il probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento, con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà.

Fa presente che le disposizioni dell'articolo 7, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permettono di considerare anche la parte di spesa a fronte della quale, negli anni 2023 e 2024, siano concessi contributi dalle Regioni e dalle Province autonome, purché

tali contributi siano già stati istituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non interferiscono con attività di controllo in corso né con contenziosi attualmente in essere, in quanto si riferiscono a benefici riconosciuti nell'ambito delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2023 e 2024.

Riguardo all'articolo 17, in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, precisa che l'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici riferiti a fattispecie che presentano le medesime caratteristiche delle disposizioni in esame, quali, ad esempio, quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, che reca disposizioni in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Rappresenta che ai fini della stima delle minori entrate associate alla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), si è tenuto conto del fatto che, in conseguenza del nuovo piano di ammortamento, derivante dalle novelle introdotte, gli interessi legali si produrranno a partire dal mese di ottobre 2023, anziché da quello di luglio 2023.

Conferma che dall'attuazione dell'articolo 21, che reca l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge n. 197 del 2022, riguardanti il ravvedimento speciale, nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, non derivano oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di adozione delle medesime disposizioni.

Segnala che le minori spese associate al contributo straordinario in favore delle imprese gasivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 24, sono correttamente iscritte, a

seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con l'ISTAT durante l'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, come uscite in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come uscite di parte corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, e comunque il loro impiego per le predette finalità di copertura non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa.

Conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera c) del comma 6 dell'articolo 24, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Concorda, infine, sull'opportunità di modificare l'alinea del comma 6 dell'articolo 24, al fine di precisare che oggetto di copertura finanziaria sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 24, anziché dai soli commi 1 e 5, come attualmente indicato nel testo, nonché sull'opportunità di modificare la lettera d) del medesimo articolo 24, comma 6, al fine di precisare che alla copertura finanziaria del provvedimento concorre l'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 6, pari a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, assicurando in tal modo l'allineamento tra gli oneri indicati dall'alinea dell'articolo 24, comma 6, e i mezzi di copertura previsti dalle lettere da a) a d) del medesimo comma.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva come dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo emerga lo scopo autentico della norma contenuta nell'articolo 5 del provvedimento in esame, ossia quello di permettere l'elusione parziale del contributo relativo agli extraprofitto ottenuti dalle imprese energetiche. In proposito, richiama le parole del sottosegretario Freni, il quale ha testé affermato che ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 è stato ipotizzato che gli operatori economici, in conformità a quanto

disposto dall'articolo 5, adottino comportamenti volti a « ridurre l'impatto del contributo di solidarietà ». Reputa che tale misura costituisca di fatto un regalo alle imprese energetiche che hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi. In conclusione, ritiene che i chiarimenti del Governo, che hanno chiarito in modo puntuale la portata delle disposizioni dell'articolo 5, non facciano che peggiorare il giudizio complessivamente negativo del suo gruppo parlamentare sull'intero provvedimento e, in particolare, su tale ultima disposizione.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori elementi sulle disposizioni di cui all'articolo 5 del provvedimento. In proposito, ricorda che recentemente il Ministro Giorgetti, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea presentata dal suo gruppo parlamentare, ha assicurato che non sarebbero stati fatti passi indietro rispetto alla tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche. Ricorda, inoltre, che lo stesso Ministro aveva assicurato che entro il mese di giugno si dovrebbe avere contezza dei soggetti che ancora non avevano versato la quota dovuta. A suo avviso, invece, la norma di cui all'articolo 5 apre le maglie alla possibilità per le imprese energetiche di eludere il pagamento del contributo sugli extraprofitti. Annuncia, pertanto, che il suo gruppo parlamentare tornerà ad interrogare il Ministro su questo argomento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1060 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione per il secondo trimestre dell'anno 2023 dell'aliquota IVA sulle forniture di servizi di teleriscaldamento, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, è basata sui dati del GSE relativi all'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento nell'anno 2021, anziché su quelli forniti dall'ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento, come invece accaduto in riferimento ad analoga misura prevista dall'ultima legge di bilancio per il primo trimestre del medesimo anno 2023, giacché tale nuova metodologia consente una migliore quantificazione dei consumi;

con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 2, che dispone l'annullamento per il secondo trimestre dell'anno 2023 degli oneri generali di sistema per il settore del gas nonché l'applicazione, limitatamente al mese di aprile del medesimo anno, di un'aliquota negativa della componente  $UG_{C2}$  riferita agli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, la classificazione, riportata nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, incluso quello di fabbisogno, in termini di maggiori spese correnti anziché di minori entrate tributarie, come invece avvenuto in occasione di analoghe misure contenute nell'ultima legge di bilancio, è conforme alle modalità con cui l'ISTAT registra la citata componente  $UG_{C2}$  nei conti nazionali;

ai fini della stima del minor gettito derivante dalla riduzione della base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2023, disposta dall'articolo 5, sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle riserve in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali per gli anni dal 2018 al 2021;

in tale quadro, si è ipotizzato, in un'ottica prudenziale, che per ogni soggetto

tenuto al predetto contributo l'utilizzo delle predette riserve per l'anno 2022 sia pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 ovvero, se maggiore, all'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nell'anno 2021, fino a capienza del saldo finale, al fine di considerare un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e il probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento, con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà;

le disposizioni dell'articolo 7, che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, permettono di considerare anche la parte di spesa a fronte della quale, negli anni 2023 e 2024, siano concessi contributi dalle Regioni e dalle Province autonome, purché tali contributi siano già stati istituiti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non interferiscono con attività di controllo in corso né con contenziosi attualmente in essere, in quanto si riferiscono a benefici riconosciuti nell'ambito delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2023 e 2024;

riguardo all'articolo 17, in materia di adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici riferiti a fattispecie che presentano le medesime caratteristiche delle disposizioni in esame, quali, ad esempio, quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, che reca disposizioni in materia di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;

ai fini della stima delle minori entrate associate alla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), si è tenuto conto del fatto che, in conseguenza del nuovo piano di ammortamento, derivante dalle novelle introdotte,

gli interessi legali si produrranno a partire dal mese di ottobre 2023, anziché da quello di luglio 2023;

dall'attuazione dell'articolo 21, che reca l'interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge n. 197 del 2022, riguardanti il ravvedimento speciale, nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, non derivano oneri per la finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli già stimati in sede di adozione delle medesime disposizioni;

le minori spese associate al contributo straordinario in favore delle imprese gasivore e non gasivore per il primo trimestre dell'anno 2023, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 24, sono correttamente iscritte, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con l'ISTAT durante l'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, come uscite in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come uscite di parte corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto e, comunque, il loro impiego per le predette finalità di copertura non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera c) del comma 6 dell'articolo 24, reca le occorrenti disponibilità e la sua riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

rilevata l'esigenza di:

modificare l'alinea del comma 6 dell'articolo 24, al fine di precisare che oggetto di copertura finanziaria sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 del medesimo articolo 24, anziché dai soli commi 1 e 5, come attualmente indicato nel testo;

modificare la lettera *d*) del medesimo articolo 24, comma 6, al fine di precisare che alla copertura finanziaria del provvedimento concorre l'utilizzo di una quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'articolo 6, pari a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, assicurando in tal modo l'allineamento tra gli oneri indicati dall'alinfa dell'articolo 24, comma 6, e i mezzi di copertura previsti dalle lettere da *a*) a *d*) del medesimo comma,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 5 con le seguenti: commi da 1 a 5;*

e con la seguente condizione:

*All'articolo 24, comma 6, lettera d), sostituire le parole: 1,69 milioni con le seguenti: 0,79 milioni e dopo la parola: utilizzo aggiungere le seguenti: di quota parte. ».*

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

#### **DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.**

##### **C. 1067-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che in questa sede la Commissione, che già si è espressa sul testo iniziale del provvedimento, formulando una condizione volta a garantire il rispetto del-

l'articolo 81 della Costituzione, recepita dalle Commissioni competenti, esaminerà le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite VIII e IX nel corso dell'esame in sede referente.

Relativamente alle modifiche introdotte all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), riguardante il comitato scientifico con compiti di consulenza tecnica, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame individuano il limite massimo degli oneri derivanti dalla costituzione del Comitato scientifico. Nel ricordare che il decreto-legge, nel suo testo iniziale, ha costituito il Comitato e ha posto i relativi oneri, senza individuarne una misura specifica, a carico della società concessionaria, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*quinquies*, riguardante il costo complessivo dell'opera, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame precisano che il prezzo complessivo dell'opera debba includere sia l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati sia l'ulteriore adeguamento dei prezzi per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione a far data dal 1° gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo. Segnala che a tal fine le norme definiscono anche le modalità di calcolo per il ristoro di detti eventuali aumenti. Evidenzia che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato in sede referente, non è corredato di relazione tecnica, e il suo testo non indica effetti sui saldi di finanza pubblica né coperture. Ciò premesso, rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera *c*), del decreto-legge in esame, il piano economico finanziario della concessione, inclusa la copertura finanziaria dell'investimento e il costo complessivo dell'opera, verrà definito con atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1158 del 1971 e non è oggetto di quantificazioni e coperture nel presente decreto. In proposito, pur rilevando che la quantificazione dei costi dell'opera resta rinviata al futuro piano economico finanziario della conces-

sione – e, in questo senso, la disposizione così introdotta non dovrebbe comportare effetti di carattere diretto ed immediato –, tuttavia il meccanismo prefigurato dalla norma ha l'effetto di includere nel costo dell'opera nuove voci di spesa precedentemente non considerate in quanto i contratti caducati *ope legis* hanno cessato di produrre effetti e i relativi indennizzi, ai sensi dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge n. 179 del 2012, avrebbero dovuto costituire l'unica pretesa dei soggetti interessati. Tenuto conto sia di tali considerazioni sia del fatto che i relativi dati dovrebbero essere disponibili, trattandosi di contratti già esistenti e noti alla parte contraente, ritiene che sia necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera, ciò anche in considerazione del fatto che, come già rilevato in occasione dell'esame del testo iniziale del decreto-legge in esame, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo 2014/24/UE – attuata con il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 – i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti e purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Per quanto concerne gli articoli 3-*bis* e 4, comma 9-*quater*, relativi a procedure espropriative dell'opera, in merito ai profili di quantificazione, segnala che le norme prevedono, con riguardo alle procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che l'autorità espropriante costituisca uno spazio *internet* ad accesso riservato, il cosiddetto « cassetto virtuale », finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, e uno a libero accesso, il cosiddetto « fascicolo virtuale », finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette, e, per tali attività, autorizzano la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024. Evidenzia, in proposito, che andrebbero

acquisiti chiarimenti circa le stime poste alla base degli oneri per l'anno 2024 nonché gli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzionamento delle due piattaforme informatiche relativi, in particolare, a manutenzione preventiva e correttiva, eventuale adeguamento dei sistemi informatici e oneri per la sicurezza informatica. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9-*quater* dell'articolo 4 prevede agli oneri derivanti dall'implementazione del sistema informatico di gestione degli espropri, previsto dall'articolo 3-*bis* del presente provvedimento, pari a 150.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 4, comma 7-*bis*, non formula osservazioni relativamente alla nomina di un Commissario per il coordinamento degli interventi relativi all'autostrada A19 Palermo-Catania in quanto le disposizioni specificano che né allo stesso né agli eventuali sub-commissari spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati e che i soggetti interessati provvedono all'attuazione delle predette disposizioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 7-*ter*, relativo al trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina, non formula osservazioni sulla predisposizione del Piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina da parte delle regioni Sicilia e Calabria, atteso che le norme stabiliscono che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le norme stesse non individuano contenuti minimi obbligatori del piano medesimo, il quale

potrà dunque essere predisposto in coerenza con il limite delle risorse disponibili.

Parimenti non ha osservazioni da formulare circa le disposizioni dell'articolo 4, comma 7-*quater*, che prevedono l'individuazione da parte dell'Autorità portuale dello Stretto di Messina dei progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture esistenti, attesa sia la natura ordinamentale delle stesse sia la precisazione che la verifica sarà svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito alle modifiche introdotte all'articolo 4, comma 8, relative al personale in servizio presso la società concessionaria, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in aggiunta all'avvalimento di personale della Rete Ferroviaria Italiana, la società concessionaria, con oneri a proprio carico, possa stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche, ai fini di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, tenuto conto che, ai sensi del suddetto articolo 23-*bis*, comma 1, le amministrazioni di appartenenza possono negare il distacco in ragione di « preminenti esigenze organizzative » e che la norma configura l'eventuale convenzione come facoltà, non formula osservazioni.

Non rileva, inoltre, profili problematici con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 8-*bis*, relativa al monitoraggio della realizzazione dell'opera, attesa la natura ordinamentale delle medesime disposizioni e considerato che alla disciplina vigente sul monitoraggio medesimo non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene ai commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 4, relativi al piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la società concessionaria sottoscriva una convenzione con i comuni di Messina e di Villa

San Giovanni per l'adozione di un Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, autorizzando a tal fine la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Al riguardo, non formula osservazioni atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti e che le attività di comunicazione, essendo di carattere modulabile e programmabile, si prestano ad essere contenute nel limite delle risorse disponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9-*quater* dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del « Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto », per la quale è prevista un'apposita autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* dell'articolo 2, relativi all'aggiornamento del costo complessivo del Ponte sullo Stretto, fa presente che l'importo indicato nell'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, che costituisce limite massimo di costo dell'opera, è stato determinato già considerando la rivalutazione degli oneri basata sull'applicazione delle clausole contrattuali sulla base dell'indice FOI e l'eccezionale incremento dei costi dei materiali.

Sottolinea che nel valore complessivo dell'investimento indicato nel citato allegato III del Documento di economia e finanza 2023 è stato altresì considerato l'incremento del costo derivante dall'aggiornamento al vigente quadro normativo di riferimento e dall'ottemperanza alle prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo.

Precisa che, ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 2, dalla rideterminazione del costo complessivo sono esclusi gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione



dei capitali apportati dall'investitore privato, pari a circa 693 milioni di euro, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, pari a 723 milioni di euro, che sono previsti nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei costi del progetto.

Segnala che, alla luce di tali considerazioni, le disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqües* dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza.

Fa presente, infine, che agli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzionamento delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 3-*bis*, si farà fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio finalizzati al potenziamento e alla manutenzione dei sistemi informatici, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Francesco CANNIZZARO (FI-PPE), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1067-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

premesso che:

la Commissione bilancio ha esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo sul medesimo, nella seduta dell'8 maggio 2023, parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

le Commissioni riunite VIII e IX, nel corso dell'esame in sede referente, hanno recepito la predetta condizione, appor-

tando altresì ulteriori modificazioni al testo del provvedimento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqües* dell'articolo 2, relativi all'aggiornamento del costo complessivo del Ponte sullo Stretto, l'importo indicato nell'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, che costituisce il limite massimo di costo dell'opera, è stato determinato già considerando la rivalutazione degli oneri basata sull'applicazione delle clausole contrattuali sulla base dell'indice FOI e l'eccezionale incremento dei costi dei materiali;

nel valore complessivo dell'investimento indicato nel citato allegato III del Documento di economia e finanza 2023 è stato altresì considerato l'incremento del costo derivante dall'aggiornamento al vigente quadro normativo di riferimento e dall'ottemperanza alle prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo;

ai sensi del comma 8-*bis* dell'articolo 2, dalla rideterminazione del costo complessivo sono esclusi gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, pari a circa 693 milioni di euro, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, pari a 723 milioni di euro, che sono previsti nell'ambito dell'aggiornamento complessivo dei costi del progetto;

in ragione di quanto premesso, le disposizioni di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqües* dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza;

agli eventuali oneri riferibili agli esercizi successivi al 2024 derivanti dal funzio-

namento delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 3-*bis*, si farà fronte mediante le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio finalizzati al potenziamento e alla manutenzione dei sistemi informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 9 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.**

**Atto n. 40.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale concerne modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, segnala in primo luogo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), posto che le disposizioni modificative ed integrative dell'articolo 10 del regolamento stabiliscono che d'ora innanzi, per ciascuna categoria di corsi di studio, le università possono prevedere percorsi differenziati in relazione alle attività caratterizzanti, nonché, per gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, anche per le attività di base, per cui si renderà possibile la previsione di insegnamenti o attività formative di altro genere che siano anche afferenti a differenti settori scientifico-disciplinari.

Al riguardo, dovrebbe, a suo avviso, verificarsi il possibile impatto di tali disposizioni sugli atenei. In particolare, dal momento che le norme sono espressamente finalizzate all'obiettivo di incentivare l'incremento di elementi di interdisciplinarietà dei contenuti didattici, ritenuti indispensabili per il supporto alla creazione di profili professionali integrativi, osserva che andrebbero richiesti elementi e dati a conferma della piena neutralità finanziaria della previsione dei nuovi moduli formativi integrativi da parte degli atenei, oltre che la previsione di insegnamenti ulteriori, per cui si potranno prevedere attività formative di altro genere nell'ambito dei corsi di laurea e dei fabbisogni didattici già previsti ai sensi della normativa vigente.

A tale proposito, sottolineando che l'articolo 2 prevede che gli atenei provvederanno ad adeguare i propri regolamenti entro l'anno in corso, evidenzia che il sostegno della dotazione finanziaria prevista per le riforme attuate nell'ambito del PNRR, nel cui ambito trova attuazione anche la riforma in esame, terminerà nel 2026, dovendosi quindi provvedere, oltre tale termine, a carico della finanza pubblica, al pari dei fabbisogni di spesa comunque riconducibili alle riforme attuate nell'ambito del programma *Next Generation EU*. Sul punto, pertanto, pur

considerando l'autonomia di bilancio degli atenei, evidenzia come occorra tenere conto del fatto che il finanziamento delle loro spese di funzionamento è ad oggi in parte prevalente assicurato dal Fondo ordinario, stanziamento, come noto, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per cui andrebbero richiesti puntuali elementi di conferma in merito all'effettiva possibilità che i nuovi e maggiori fabbisogni ipotizzabili in relazione alle attività didattiche trasversali ed extra curricolari *de quo*, stabiliti dalla riforma in esame, possano trovare copertura a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente, e, comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera e), segnalato che la relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame potrà implicare anche il riconoscimento della possibilità di accedere a insegnamenti attivi in anni accademici diversi da quello di immatricolazione, purché l'offerta formativa sia ancora accessibile, ribadisce l'esigenza di fornire dimostrazione che i relativi fabbisogni per gli atenei potranno trovare copertura a valere delle sole risorse già scontate a legislazione vigente.

Nel concordare con la relazione tecnica in ordine al tenore ordinamentale dell'articolo 1, comma 1, lettera f), con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera g), andrebbero invece, a suo avviso, richiesti elementi di chiarificazione in merito alla sostenibilità delle attività di raccolta ed elaborazione dati da parte del Ministero dell'università e della ricerca e della Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chie-

dendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.**

**Atto n. 41.**

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Angelo ROSSI (FDI) *relatore*, nel segnalare che lo schema in esame è corredato di una relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, non formula osservazioni sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa le attività connesse alla pubblicazione dei bandi, cui il Dicastero della cultura provvederà avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e stanziati sui capitoli di bilancio relativi al funzionamento della competente Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali. Ad ogni modo, rammenta che le certificazioni di neutralità di nuove norme fornite dalla relazione tecnica non costituisce mai di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri. In tale senso, potrebbe in ogni caso valutarsi l'inserimento nel dispositivo di una clausola di invarianza finanziaria che andrebbe poi corredata da una integrazione alla relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati e degli elementi che risultino idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera d), non ha osservazioni con riferimento alle modifiche di cui ai numeri 1

e 2. Quanto alla modifica di cui al numero 3, dal momento che la norma ivi prevista dispone l'aumento del numero dei funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete, portandone le unità da una, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 con funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti, a quattro, ai fini dello svolgimento di complesse attività amministrative e contabili, quali la definizione dei bilanci preventivi e consuntivi della Giunta e degli altri Istituti, segnala che il comma 2 dell'articolo 2 prevede a tal fine un'autorizzazione di spesa predisposta come « limite massimo », per cui ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di una modifica della norma in esame, al fine di assicurare la piena modulabilità della platea, ad esempio prevedendo che « il coordinatore amministrativo è coadiuvato da massimo tre funzionari amministrativi », al fine di garantire il rispetto del tetto massimo di spesa. Inoltre, segnala che il numero 4 prevede che il coordinatore amministrativo e i tre funzionari amministrativi possano essere individuati anche con procedure di « comando » o « distacco ». A tale proposito, ritiene necessaria l'acquisizione di elementi informativi idonei a comprovare l'adeguatezza della platea dei funzionari previsti dalla disposizione, in affiancamento al coordinatore amministrativo, rispetto ai fabbisogni professionali espressamente richiamati dalla relazione tecnica, in aggiunta a rassicurazioni circa la sostenibilità del comando o distacco per le Amministrazioni di appartenenza di tali unità. Occorrerebbe altresì valutare l'opportunità di prevedere l'indisponibilità di un numero di posizioni in organico, equivalenti sotto il profilo finanziario all'unità per cui si dispone il comando o distacco, nell'ambito di quelle già contemplate dalle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per la medesima Amministrazione. Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera e), rispetto ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione chiarisce che gli incarichi di Presidente e di consigliere di

amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti della rete sono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che vengono poste a carico dei bilanci della Giunta e dei singoli Istituti di rispettiva appartenenza, ritiene che andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alle spese annue previste a titolo di rimborso spese nel bilancio in gestione, nonché rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dei relativi oneri a carico dei bilanci degli istituti. A tale proposito, posto che la disposizione certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene che andrebbero fornite puntuali indicazioni in merito ai rimborsi spese previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento dei predetti incarichi.

Riguardo all'articolo 2, evidenzia che il comma 1 prevede che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2-bis, inserito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4). In proposito, la relazione tecnica fornisce la dettagliata esposizione dei criteri e dei parametri considerati nella stima degli oneri « medi » in ragione annua, relativamente all'attivazione del distacco e/o comando di una unità di elevata professionalità della III area del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni centrali 2019/2021 (Enti pubblici non economici) e tre unità appartenenti alla III area del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. Quanto ai profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dal citato articolo 6, comma 2-bis, per l'individuazione del coordinatore e dei tre funzionari amministrativi si provvede a decorrere dal 2023 a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura e,

comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui di spesa, ritiene che andrebbe confermato che alcuna «riduzione» di finanziamento si determina conseguentemente a carico degli enti ed istituzioni culturali il cui finanziamento è posto a carico del capitolo 2524, oltre che del capitolo 2571 richiamato dalla relazione tecnica. A tale proposito, osserva che la disposizione configura la formale copertura di un nuovo e maggior onere di spesa a carico del bilancio che, come noto, non è consentita dalla legge di contabilità, laddove il comma 1 dell'articolo 17 indica le sole legittime modalità di copertura di maggiori oneri associati a nuove norme. Sul punto, ritiene che andrebbero pertanto richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della rimodulazione dei contributi previsti dalla normativa vigente agli istituti di cultura, al fine di consentire la compensazione del «nuovo» onere previsto dalla norma in esame a regime dal 2023. Inoltre, richiamando il comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, posto che il provvedimento è privo del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbero richieste conferme in merito alla piena neutralità degli effetti attesi in relazione alla rimodulazione dei contributi dovuti agli istituti di cultura – rispetto a quanto non sia da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente – ai fini della «compensazione» degli oneri di personale in parola. Infine, venendo al comma 3, premesso che ivi è riportata una clausola di invarianza finanziaria secondo cui alle attività previste dal regolamento si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, ritiene che vada nuovamente ribadito che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità impone che ogniqualvolta si introducono disposizioni corredate di clausola di invarianza finanziaria la relazione tecnica debba riportare l'illustrazione di dati ed elementi che siano idonei a comprovarne la piena sostenibilità. In caso contrario, ricorda che tali affermazioni si risolvono in

mere affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.**

**Atto n. 43.**

(Rilievi alla XI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, segnala preliminarmente che lo schema di decreto, che concerne il regolamento di approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), si compone di due articoli e di un annesso, l'Allegato 1, a sua volta strutturato in otto articoli, ed è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che l'Allegato 1 al testo del regolamento in esame reca modifiche allo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Ricorda che, in particolare, viene modificata la *governance* dell'Agenzia, sostituendo il Presidente con il nuovo organo del Direttore e prevedendo che il Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte, nel testo vigente dello Statuto, il Presidente e due membri, sia composto da tre dirigenti. Evidenzia che la norma precisa, altresì, che i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono compensi co-

munque denominati e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese di trasferta dal luogo di residenza, come indicato all'articolo 1 dell'Allegato 1. Evidenzia che viene, altresì, istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico pari opportunità (CUG), laddove lo Statuto vigente prevede che l'Agenzia si avvalga, a tal fine, di un analogo organo operante preso il Ministero del lavoro. Ai componenti del Comitato unico pari opportunità non spetta alcun compenso, comunque denominato, mentre non viene disposto alcunché in materia di rimborsi spese, come all'articolo 5 dell'Allegato 1. Indica che viene, inoltre, previsto che l'Agenzia si articoli in un numero massimo di due uffici dirigenziali generali e di otto non generali, a fronte di quanto indicato nello Statuto vigente che prevede una struttura composta di un numero massimo di sette uffici dirigenziali non generali. Ricorda altresì che si prevede, inoltre, la possibilità di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico ai cui componenti non spetta alcun compenso o rimborso spese, come indicato all'articolo 6 dell'Allegato 1.

Al riguardo, evidenzia che le norme in esame sono nel complesso finalizzate ad adeguare il contenuto dello Statuto dell'ANPAL a quanto già previsto a legislazione vigente a livello di normativa primaria. Richiama, in particolare, le modifiche apportate allo Statuto in materia di *governance* dell'Agenzia, come all'articolo 1 dell'Allegato 1, e all'articolazione degli uffici dirigenziali della medesima, come all'articolo 5 dell'Allegato 1, che riproducono il contenuto e tengono conto di quanto rispettivamente già previsto dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 e dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Tanto premesso, anche alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento, non formula osservazioni con riferimento ai profili di quantificazione. Quanto all'istituzione del Comitato

unico pari opportunità all'interno dell'Agenzia, non previsto dallo Statuto vigente, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere, analogamente a quanto disposto per il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 dell'Allegato 1, che ai suoi componenti non spetti non solo alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma anche alcun rimborso spese.

Venendo alle disposizioni di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 2, comma 1, nel sostituire l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016, al comma 3 del testo novellato reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale il dirigente dell'ANPAL con funzioni vicarie del direttore, in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, ne esercita le attribuzioni « senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ». Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di sostituire la parola « e » con la parola « o ».

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), segnala che la norma, nel modificare l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale l'ANPAL costituisce al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 6 dell'Allegato 1, fa presente che l'articolo 6, comma 1, lettera *d*), nel modificare l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2016, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'istituzione del Comitato scientifico non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, sotto

il profilo della formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di sostituire le parole « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare », al fine di assicurare la precettività della norma.

Marco GRIMALDI (AVS), chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per un migliore approfondimento delle sue implicazioni finanziarie, anche tenuto conto che la Commissione di merito non ne concluderà l'esame nella giornata di oggi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 9 maggio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO

**DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio Legislativo – Economia

**Tabella risposte profili finanziari**

**OGGETTO: AS 1060.** Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

<u>Commissione Bilancio / Servizio del Bilancio</u> <u>Articolo 2</u>	<u>Governo</u>
<p><b>In merito ai profili di quantificazione,</b> si evidenzia che i commi 1-3 prorogano (per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023) la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sul metano per usi civili e industriali e prevedono l'applicazione della medesima riduzione anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, valutando i relativi oneri in 539,8 milioni di euro per il 2023. In proposito, si osserva che la metodologia impiegata per la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA per le forniture di servizi di teleriscaldamento è diversa da quella utilizzata in occasione dell'approvazione della legge di bilancio 2023; in tale circostanza, per stimare gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA nel primo trimestre 2023 sono stati usati i dati</p>	<p>Al riguardo, si rappresenta che la relazione tecnica di cui trattasi è stata affinata rispetto a quella redatta in occasione dell'approvazione della legge di bilancio 2023, con l'utilizzo di dati acquisiti in maniera più mirata.</p>



<p>ARERA relativi ai consumi elettrici in termini di teleriscaldamento. Sarebbe quindi opportuno acquisire elementi informativi circa le ragioni per le quali sia stata utilizzata la nuova metodologia, basata sui dati GSE relativi all'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento.</p> <p>I commi 4 e 5 invece prorogano misure agevolative riferite agli oneri generali di sistema del gas naturale e valutano i relativi oneri in 280 milioni di euro per il 2023. In proposito, si osserva che gli effetti finanziari derivanti dall'annullamento degli oneri di sistema e dall'applicazione di aliquota negativa della componente UGC2 sono indicati nel prospetto riepilogativo come maggiore spesa corrente sia in termini di saldo netto da finanziare, che di fabbisogno e di indebitamento netto, a differenza di quanto risulta invece dalla nota tecnico illustrativa alla legge di bilancio 2023, nella quale gli effetti di analoghe misure in termini di fabbisogno erano indicati quali minori entrate extratributarie. Sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti circa la diversa classificazione degli effetti finanziari utilizzata nel prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge in esame, rispetto a quella adottata con la legge di bilancio 2023.</p>	<p>La rappresentazione in spesa nel conto economico della PA riflette le modalità con le quali l'Istituto di statistica registra la componente UGC2 nei conti nazionali, a differenza di altre componenti tariffarie, le quali sono registrate tra le entrate tributarie.</p>
<p><b>Articolo 4</b></p> <p>Infine, tenuto conto che si tratta di misure che hanno già trovato applicazione in passati periodi (2022 e primo trimestre 2023), sarebbe utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali</p>	<p>Relativamente al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute si evidenzia quanto segue.</p> <p>Alla data del 31/03/2023, risultano utilizzati in compensazione tramite modello F24 crediti per un ammontare complessivo pari a circa <b>10,8 miliardi di euro</b>, ripartiti tra imprese energivore (codici tributo: 6960; 6961; 6968; 6983; 6993; 7720; 7721; 7728; 7733; 7010; 7742), non energivore (codici tributo: 6963; 6970; 6985; 6995; 7724; 7730; 7735; 7011; 7744), gasivore (codici tributo: 6962; 6966; 6969; 6984; 7722; 7723; 7729; 7734; 7743;</p>

<p>sin qui riconosciute: ciò anche al fine di poter riscontrare la loro corrispondenza con le stime effettuate dalle rispettive relazioni tecniche, la cui metodologia è analoga a quella ora in esame.</p>	<p>7012), non gasivore (codici tributo: 6964; 6971; 6986; 6996; 7725; 7731; 7736; 7745; 7013) e altri soggetti (acquisto di gasolio e carburante per agricoltura, pesca e per l'esercizio delle attività di trasporto – codici tributo: 6965; 6967; 6972; 6987; 6989; 7726; 7727; 7732; 7737), come da tabella che segue:</p> <table border="1" data-bbox="379 837 560 1496"> <tr> <td>Imprese energivore</td> <td>4.457,6</td> </tr> <tr> <td>Imprese non energivore</td> <td>2.636,8</td> </tr> <tr> <td>Imprese gasivore</td> <td>2.301,9</td> </tr> <tr> <td>Imprese non gasivore</td> <td>756,1</td> </tr> <tr> <td>Altri</td> <td>667,2</td> </tr> <tr> <td><b>Totale</b></td> <td><b>10.819,5</b></td> </tr> </table> <p>Dati in milioni di euro</p>	Imprese energivore	4.457,6	Imprese non energivore	2.636,8	Imprese gasivore	2.301,9	Imprese non gasivore	756,1	Altri	667,2	<b>Totale</b>	<b>10.819,5</b>
Imprese energivore	4.457,6												
Imprese non energivore	2.636,8												
Imprese gasivore	2.301,9												
Imprese non gasivore	756,1												
Altri	667,2												
<b>Totale</b>	<b>10.819,5</b>												
<p><b>Articolo 5</b></p> <p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi 115-119 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla relazione tecnica, andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni.</p> <p><b>Articolo 7</b></p>	<p>Al riguardo, si esplicita di seguito il procedimento utilizzato per la stima del minor gettito indicato nella relazione tecnica.</p> <p>Per ciascuno dei soggetti sui quali è stata calcolata la stima della misura originaria che ha introdotto il prelievo in esame - art. 1 commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) - sono stati presi in considerazione i valori dei decrementi delle Riserve in sospensione d'imposta indicati nel campo RS140 col. 3 per gli anni dal 2018 al 2021. Applicando il criterio di estrema prudenza (indicato nella relazione tecnica) per la stima degli utilizzi delle suddette riserve nell'anno 2022, si è ipotizzato che per ogni soggetto l'utilizzo delle riserve in sospensione in tale anno sia pari al 30% (così come determinato dalla norma) dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021 (campo RS140 col. 4) ovvero, se maggiore, l'intero valore dell'effettivo utilizzo delle riserve nel 2021, fino a capienza del saldo finale. Questa ulteriore condizione è stata ritenuta prudenzialmente opportuna per considerare l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30% con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà.</p> <p>In base a tale ipotesi, la base imponibile del contributo subirebbe una riduzione di circa 1,6 miliardi di euro ed il gettito del contributo di solidarietà temporaneo, calcolato testa su testa per i singoli soggetti interessati, si ridurrebbe di circa 404 milioni di euro.</p>												
<p>Si rileva, comunque, che le disposizioni in esame nella loro formulazione testuale appaiono avere implicitamente carattere interpretativo e portata</p>	<p>Al riguardo, si osserva che, dall'esame della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2023 (ai sensi del quale: <i>"Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio</i></p>												

<p>retroattiva, considerato che esse sono riferite a contributi già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma “erogati negli anni 2023 e 2024”: la cumulabilità risulterebbe dunque applicabile a contributi previsti da norme già vigenti ma la cui manifestazione per cassa (erogazione) avverrà negli anni 2023 e 2024. Tenuto conto di tale campo di applicazione, andrebbe quindi <u>acquisita</u> chiarimento da parte del Governo circa la <u>possibilità</u> che la norma risulti applicabile a <u>contenziosi</u> attualmente in essere: in tal caso, infatti, la soluzione normativa proposta potrebbe andare a detrimento delle amministrazioni concedenti, con la possibile manifestazione di oneri non preventivamente iscritti in bilancio.</p>	<p><i>energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024”), non sembrano emergere limiti temporali di riferimento per quanto concerne la data di sostenimento delle spese suscettibili di agevolazione. Infatti, dal tenore letterale della norma, è dato evincere che la stessa potrebbe trovare applicazione anche con riguardo a spese sostenute in anni d'imposta precedenti, a fronte delle quali siano stati concessi contributi, e ciò a condizione che tali contributi siano “istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024”.</i></p> <p>Dal punto di vista tecnico, si dubita che la norma abbia natura di disposizione di interpretazione autentica, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la stessa deroga, limitatamente alla fattispecie ivi prevista, al principio di carattere generale secondo cui la detrazione spetta solo per gli oneri effettivamente rimasti a carico del contribuente, che pertanto devono essere assunti al netto di eventuali contributi percepiti nello stesso periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero, se percepiti successivamente, assoggettando questi ultimi a tassazione separata. Sotto tale profilo, dunque, la norma in esame assume portata innovativa e, rappresentando una deroga a un principio di carattere generale, deve essere interpretata restrittivamente con esclusivo riguardo alle fattispecie tassativamente previste;</li> <li>- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica; pertanto, la qualifica delle disposizioni tributarie come norme interpretative deve essere esplicita.</li> </ul> <p><b>Da ultimo, si fa presente che, poiché la norma si applica ai soli contributi che, benché istituiti prima della sua entrata in vigore, saranno erogati nel 2023 e nel 2024, la stessa non può interferire con attività di controllo in corso alla data della sua entrata in vigore in quanto, in assenza di tale previsione, l'assoggettamento a tassazione dei contributi <i>de quibus</i> sarebbe dovuto avvenire nel periodo d'imposta 2023 e 2024. A conferma di ciò, si quindi, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2023 e 2024, non è stata rinvenuta la presenza di evidenzia che, dalla consultazione delle banche dati disponibili, non è stata rinvenuta la presenza di <u>contenziosi pendenti</u>, nei quali sia stata dedotta la specifica questione afferente al concorso alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, delle spese a fronte delle quali siano stati concessi i contributi di che trattasi.</b></p>
<p><u>Articolo 12</u></p>	

<p>Per quanto concerne, infine, l'incremento, ai fini del trattamento pensionistico, dell'età anagrafica cui applicare il coefficiente di trasformazione, pari a due mesi per ogni anno di attività svolta nei servizi di urgenza ed emergenza, nel limite massimo di ventiquattro mesi, si prende atto delle stime del Governo, tenuto conto che risulta prudentziale l'opzione di utilizzare come parametro di calcolo l'incremento massimo di 24 mesi previsto dalla norma. Peraltro, al fine di verificare puntualmente gli oneri, posto che la RT ipotizza che la distribuzione di età, anzianità e regime di liquidazione dei beneficiari sia analoga a quella dei dipendenti del SSNA, senza fornire ulteriori elementi, andrebbero acquisiti elementi di valutazione quali il numero annuo di accessi al pensionamento e l'età media di uscita.</p>	<p>Si riportano di seguito gli elementi di valutazione richiesti. In particolare, si riporta il numero pensioni decorrenti per anno a normativa vigente e l'età media di uscita. La stessa a normativa variata potrebbe subire minime variazioni dovute ad un eventuale anticipo riferito al raggiungimento dell'importo soglia del 2,8 soglia di cui all'articolo 24, comma-11 del DI 201/2011.</p> <table border="1" data-bbox="406 680 986 1144"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Pensioni decorrenti</th> <th>Età media alla decorrenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>34</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>70</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>91</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>145</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>206</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>265</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>271</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>402</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>334</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>2032</td> <td>459</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Pensioni decorrenti	Età media alla decorrenza	2023	34	65	2024	70	65	2025	91	65	2026	145	65	2027	206	65	2028	265	65	2029	271	65	2030	402	65	2031	334	66	2032	459	66
Anno	Pensioni decorrenti	Età media alla decorrenza																																
2023	34	65																																
2024	70	65																																
2025	91	65																																
2026	145	65																																
2027	206	65																																
2028	265	65																																
2029	271	65																																
2030	402	65																																
2031	334	66																																
2032	459	66																																
<p><b>Articolo 17</b></p> <p>Considerato che la norma in esame interviene su un ambito applicativo relativo ad avvisi e atti di recentissima produzione, appare necessario che il Governo chiarisca se l'ipotizzata equivalenza tra il tasso di acquiscenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti sia stata riscontrata in relazione a dati storici aventi le medesime caratteristiche di quelli interessati</p>	<p>L'equivalenza tra il tasso di acquiscenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici che presentavano le medesime caratteristiche di quelli interessati dalla norma di cui trattasi (si veda a tal proposito la relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa analoga di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018).</p>																																	

<p>dall'applicazione della norma di cui trattasi o se viceversa siano stati analizzati gli incassi derivanti da definizioni agevolate relativi ad avvisi ed atti anche meno recenti.</p> <p><b>Articolo 20</b></p> <p>Pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica, da un lato, stima le minori entrate derivanti dalla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie in ragione degli effetti che ne conseguono sugli interessi dovuti, e, dall'altro, rileva il carattere procedimentale delle restanti disposizioni, appare tuttavia necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari ai fini della verifica della quantificazione delle citate minori entrate che non risultano dalla medesima relazione tecnica.</p> <p><b>Articolo 21</b></p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti il cosiddetto ravvedimento speciale nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, previste dalla legge di bilancio 2023. In proposito, pur prendendosi atto del fatto che la relazione tecnica esclude esplicitamente effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle norme in esame, appare comunque necessario che il Governo confermi la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, con particolare riguardo alle norme di interpretazione autentica riguardanti il ravvedimento speciale, posto che alle stesse erano</p>	<p>Le minori entrate, quantificate in misura pari a 14,2 milioni nell'arco del periodo considerato, sono stimate in funzione del minor tempo di maturazione degli interessi legali del nuovo piano di ammortamento, che si è ridotto rispetto alla disposizione originaria. In base all'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), infatti, gli interessi legali sarebbero maturati a partire da luglio 2023, mentre, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2023, gli stessi maturano a partire da ottobre 2023.</p>
	<p>La disposizione si considera finanziariamente neutrale in quanto reca un'interpretazione autentica dell'ambito di applicazione della disciplina relativa al ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi 174 e 176, della legge di bilancio per il 2023 e alla definizione agevolata di cui al comma 179 del medesimo articolo, i cui effetti finanziari sono stati già ascritti dalle relazioni tecniche allegata alle norme originarie.</p>

<p>stati ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2023.</p>	
<p><b>Articolo 24 comma 6</b></p> <p>A tale riguardo, si osserva che, mentre nel prospetto riepilogativo il saldo positivo per l'anno 2024 è indicato in misura pari a 1,1 milioni di euro, l'insieme delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 6 dell'articolo 24 individua mezzi di copertura che eccedono gli oneri indicati nell'alinea del medesimo comma per complessivi 900.000 euro. Tale differenza sembra doversi attribuire al mancato utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 6 in termini di maggiori entrate IRAP per l'anno 2024. <u>Con riferimento a tale ricostruzione, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.</u></p>	<p>In merito al comma 6, lettere da a) a d), si conferma la ricostruzione delineata dal Servizio Bilancio in merito ad una sovracopertura. In ogni caso anche se si procedesse ad adeguare la disposizione di copertura finanziaria non si determinerebbero effetti sui saldi di finanza pubblica;</p>
<p>Sul piano della formulazione della disposizione, sembra rendersi necessaria una modifica all'alinea del comma 6, al fine di precisare che oggetto di copertura sono, tra gli altri, gli oneri derivanti dai commi "da 1 a 5" dell'articolo 24, anziché dai soli commi "1 e 5" dell'articolo stesso, come indicato dal medesimo comma 6.</p> <p>Sul punto, appare necessario, in ogni caso, acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>In merito al comma 6, alinea, si concorda con la necessità di modificare le parole "1 e 5" con le parole "da 1 a 5";</p>
<p>In merito alla prima modalità di copertura, in ordine alla corretta imputazione contabile di tali risorse appare pertanto necessario acquisire un chiarimento del Governo, anche al fine di escludere un'eventuale dequalificazione della spesa.</p>	<p>In merito alla prima modalità di copertura, si conferma la corretta imputazione contabile degli effetti finanziari associati alla disposizione e l'assenza di dequalificazione della spesa. Nello specifico si precisa che le risorse relative al contributo straordinario al costo del gas metano a favore delle imprese gasivore e non gasivore nel bilancio dello Stato sono iscritte tra le spese in conto capitale. In termini di fabbisogno e sul conto consolidato della PA queste risorse, anche a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con ISTAT durante l'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, sono contabilizzate tra le uscite correnti. Il prospetto riepilogativo degli</p>

<p>In merito alla terza modalità di copertura, nel rammentare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2025 una dotazione di circa 305 milioni di euro, <u>andrebbe acquisita una conferma del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse anche per le annualità successive, in considerazione del carattere permanente degli oneri da fronteggiare, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.</u></p>	<p>effetti finanziari del decreto-legge in esame considera queste modalità di contabilizzazione che invece non erano state recepite in quello della legge di bilancio 2023 (legge 197/2023);</p> <p>In merito alla terza modalità di copertura, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si fornisce rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.</p>
--	---